



Comune di Clauzetto

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2021
N. 30 del Reg. Delibere

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CLAUZETTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE).-

L'anno 2021 , il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 09:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Missier Flavio	Sindaco	Presente
Galante Loredana	Vice Sindaco	Presente
Bresadola Fabrizio	Consigliere	Presente
Simonutti Ilenia	Consigliere	Presente
Brovedani Giovanni Maria	Consigliere	Presente
Cescutti Valerio	Consigliere	Presente
Del Bianco Danio	Consigliere	Presente
Facchin Eugenio Walter	Consigliere	Presente
Bordin Gabriella	Consigliere	Presente
Cedolin Marcello	Consigliere	Presente
De Stefano Ezio	Consigliere	Presente
Brovedani Magda	Consigliere	Assente
Fabrici Marco	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale Claudio dott. Colussi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CLAUZETTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE).-

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;

SINDACO: relaziona sul punto illustrando puntualmente la situazione delle varie Partecipate e circa il mantenimento o meno delle stesse, come descritto nella deliberazione in esame;

Cons. CEDOLIN MARCELLO: circa Albergo Diffuso, a distanza di anni non è mai stata presa una decisione su cosa intenda fare l'amministrazione Comunale e, visto che siamo a fine legislatura, forse è meglio lasciare le cose come stanno; il Comune non potrà essere ambiguo su che cosa fare; ritiene questa una questione rilevante per Clauzetto ma sottolinea che è poco dibattuta in questi anni, chiede un parere ai Consiglieri presenti sul tema dell'Albergo Diffuso;

SINDACO: evidenzia che circa Albergo Diffuso il Comune era obbligato a rimanere fino a quest'ultimo periodo dal momento che sussisteva un obbligo derivante dalla concessione di contributi regionali; ritiene comunque un problema da valutare attentamente in modo approfondito; è in atto, unitamente ad altri Comuni ove vi sono le realtà del cd. "Albergo Diffuso" una riflessione con la Regione Fvg; fa presente infine che se il Comune esce dalla Partecipata mancherebbero i posti letto minimi necessari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con l'art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il legislatore, vista la diversa normativa riguardante le società a partecipazione pubblica, ha deciso di uniformare la materia delle società a partecipazione pubblica;
- Il Governo, mediante la legge sopra citata, ha esercitato la delega ad esso attribuita in materia di società a partecipazione pubblica mediante il decreto legislativo nr. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore il 23/09/2016, costituendo il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP);
- Il decreto legislativo n. 175/2016 è stato integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito denominato "decreto correttivo") in vigore dal 27 giugno 2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, co. 1, del T.U.S.P., le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra riportato, può mantenere partecipazioni in società:

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4 c.2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs n.50/2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del D.Lgs n.50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17 c.1 e 2;

4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, c.1, lettera a) del D.Lgs n.50/2016:

• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" ai sensi dell'art 4 co.3 TUSP;

VISTO l'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica "(TUSP) che prevede "fermo quanto previsto dall'art. 24, co. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5 comma 2 T.U.S.P.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 comma 2 T.U.S.P. ;
3. previste dall'art.20 comma 2 T.U.S.P. ;
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4 comma 7 D.Lgs n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3- bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Clauzetto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 D.Lgs n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSTATATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo, deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTE:

-le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12.09.2013 e n. 13 del 26.03.2015 con le quali veniva approvata la dismissione delle quote detenute in GEA S.p.A.;

-la deliberazione consiliare n. 44 del 29.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016" con la quale veniva confermata la dismissione delle quote detenute in GEA S.p.A.;

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate): razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal comune di Clauzetto" nella quale veniva approvata la dismissione delle partecipazioni in GEA S.p.A. ed in ATAP S.p.A.;

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 27/12/2019 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CLAUZETTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)" nella quale veniva approvata la dismissione delle partecipazioni in GEA S.p.A. ed in ATAP S.p.A.;

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 32 del 30/11/2020 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CLAUZETTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE)" nella quale veniva approvata la dismissione delle partecipazioni in GEA S.p.A., in ATAP S.p.A., ed in Albergo Diffuso Soc. Cooperativa (fermo restando che ciò non comportasse danno ai soci cooperatori che conferiscono gli alloggi e che sono beneficiari di contributo, i quali sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal bando, con particolare riferimento al vincolo di destinazione degli immobili che ad oggi non sono ancora scaduti, considerato che il comune partecipa in qualità di socio della società per gestire l'albergo diffuso);

CONSIDERATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio finanziario, in conformità ai criteri e prescrizioni previsti dalla normativa, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 co. 4 T.U.S.P., l'alienazione delle partecipate, individuate a tal fine, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 co. 5 T.U.S.P., in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

VISTA la L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) che ha inserito, dopo il comma 5 dell'art. 24 del T.U.S.P., il seguente: "5-bis. *A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societaria pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*";

VISTO anche l'art. 16, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) che ha inserito all'articolo 24 del Testo Unico un nuovo *comma 5-ter* con il quale *si proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4* (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) *e 5* (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, autorizzando quindi l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

VALUTATO, sulla base della normativa e conformemente agli esiti conclusivi contenuti nella relazione tecnica, di confermare le seguenti decisioni:

Nr.	DENOMINAZIONE	SCELTA ADOTTATA E MOTIVAZIONE
1	HydroGea S.p.A.	Si dispone il mantenimento della partecipazione in quanto affidataria di un servizio di interesse generale della collettività e servizio pubblico locale – società in house. Partecipazione prevista da normativa specifica.
2	GEA S.p.A.	Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12.09.2013, n. 13 del 26.03.2015, n. 44 del 29.09.2017, n. 34 del 27/12/2018, n. 42 del 27/12/2019 e n. 32 del 30/11/2020, il Comune aveva deliberato di dismettere la partecipazione, poiché la società, non essendo più affidataria del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, non perseguiva più per conto dell'ente un'attività di produzione di servizi di interesse generale. Ad oggi, invece, si manifesta l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in quanto si ritiene che la medesima società perseguirà per conto dell'ente un'attività di produzione di un servizio di interesse generale in relazione alla gestione del servizio di raccolta rifiuti con decorrenza dal 01.10.2022 (Delibera n. 2/2019 dell'Assemblea AUSIR). Pertanto, si annulla quanto disposto circa la dismissione della partecipazione in GEA S.p.A nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12.09.2013, n. 13 del 26.03.2015, n. 44 del 29.09.2017, n. 34 del 27/12/2018, n. 42 del 27/12/2019 e n. 32 del 30/11/2020.
3	A.T.A.P. S.p.A.	Si conferma la dismissione della partecipazione applicando per la dismissione la proroga al 2022 ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) che ha inserito all'articolo 24 del Testo Unico un nuovo <i>comma 5-ter</i> con il quale <i>si proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4</i> (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) <i>e 5</i> (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato

		<p>medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.</p> <p>Si conferma la <i>dismissione</i> della partecipazione mediante alienazione delle azioni in quanto non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. L'operazione di alienazione non è stata possibile in quanto era in corso un contenzioso per l'affidamento del servizio.</p>
4	Albergo diffuso CLAUZETTO Soc. Cooperativa	<p>Si conferma la <i>dismissione</i> della partecipazione applicando per la dismissione la proroga al 2022 ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) che ha inserito all'articolo 24 del Testo Unico un nuovo <i>comma 5-ter</i> con il quale <i>si proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4</i> (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) <i>e 5</i> (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.</p> <p>Tuttavia, i soci cooperatori che conferiscono gli alloggi e sono beneficiari di contributo sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal bando, con particolare riferimento al vincolo di destinazione degli immobili che ad oggi non sono ancora scaduti considerato che il comune partecipa in qualità di socio alla società costituita per gestire l'albergo diffuso per effetto della normativa regionale. Si ritiene di procedere con la dismissione della partecipazione nella citata società, fermo restando che questo non sia di danno ai soci della stessa.</p>
5	Legno Servizi Soc. Cooperativa	<p>Si conferma la <i>dismissione</i> della partecipazione applicando per la dismissione la proroga al 2022 ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) che ha inserito all'articolo 24 del Testo Unico un nuovo <i>comma 5-ter</i> con il quale <i>si proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4</i> (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) <i>e 5</i> (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.</p>

RECEPITA la Relazione Tecnica contenente all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31/12/2020 dal Comune di Clauzetto, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nonché il piano di razionalizzazione;

ACCERTATO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. b) ed e), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), e art.10, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che per l'attuazione di ulteriori procedure necessiterà, per alcuni passaggi, di ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché l'adozione di specifici provvedimenti da parte della Giunta e del competente responsabile del servizio finanziario secondo le rispettive competenze;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione ex art. 239, c.1,lett. B) n. 3) del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
- i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al suddetto D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale.

Con votazione così espressa:

- presenti e votanti n. 11:
- favorevoli n. 10; astenuti n.1 (Cedolin Marcello); contrari n.//:

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 175/2016, la relazione tecnica, allegata al presente atto costituendo parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31/12/2020, dal Comune di Clauzetto (allegato A);
2. **DI APPROVARE** il piano di razionalizzazione per le seguenti società, come da proposta contenuta nella relazione tecnica:
 - HYDROGEA S.p.A.: si conferma il **mantenimento** in quanto la società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Clauzetto e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
 - GEA S.p.A.: si dispone il **mantenimento** della società senza interventi di razionalizzazione, in quanto si ritiene che la medesima società perseguirà per conto dell'ente un'attività di produzione di un servizio di interesse generale in relazione alla gestione del servizio di raccolta rifiuti con decorrenza dal 01.10.2022 (Delibera n. 2/2019 dell'Assemblea AUSIR) e, pertanto, si annulla quanto disposto circa la dismissione della partecipazione in GEA S.p.A nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12.09.2013, n. 13 del 26.03.2015, n. 44 del 29.09.2017, n. 34 del 27/12/2018, n. 42 del 27/12/2019 e n. 32 del 30/11/2020.
 - ATAP S.p.A.: si conferma la **dismissione** delle quote in quanto il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico a rilevanza economica il cui ambito è quello regionale.;
 - Albergo diffuso CLAUZETTO Soc. Cooperativa: la società non presta servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Clauzetto e pertanto si ritiene necessario allo stato la **dismissione** della partecipazione, salvo che ciò non comporti danno ai soci cooperatori che conferiscono gli alloggi e sono beneficiari di contributo sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal bando, con particolare riferimento al vincolo di destinazione degli immobili che ad oggi non sono ancora scaduti, considerato che il comune partecipa in qualità di socio alla società costituita per gestire l'albergo diffuso;
 - Legno Servizi Soc. Cooperativa: si ritiene di **dismettere** la partecipazione in quanto la società non presta servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Clauzetto ed è in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP che prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
3. **DI INCARICARE** gli organi ed il Responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge n. 90/2014 (conv. L. 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle società dismesse, quali : ATAP S. p.a.; Albergo diffuso CLAUZETTO soc. cooperativa e Legno servizi soc. cooperativa.

Con successiva votazione:

- presenti e votanti n. 11:
- favorevoli n. 10; astenuti n.1 (Cedolin Marcello); contrari n.//:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 23 novembre 2021

Il Responsabile
STEFANO ROCA RESP PROTEMPORE
FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 23 novembre 2021

Il Responsabile
STEFANO ROCA RESP PROTEMPORE
FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
Claudio dott. Colussi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 01/12/2021 al 15/12/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Clauzetto, li 01/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Pagnacco Tiziana

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 27/11/2021

Il Responsabile dell'esecutività
Pagnacco Tiziana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MISSIER FLAVIO

CODICE FISCALE: DLMFLV57C24H8160

DATA FIRMA: 30/11/2021 15:22:29

IMPRONTA: 6B88DA3F0A4E8C2F311F5E446D128553091990AEA6B20E6C7FA34FE4BC237156
091990AEA6B20E6C7FA34FE4BC237156C36E2BFD3147A43E622BC70AB8BD9E9C
C36E2BFD3147A43E622BC70AB8BD9E9C8FA3EF36081091C3C0D87EC8069DAC70
8FA3EF36081091C3C0D87EC8069DAC7090AC3C749D752BEC35A3D2419F743A8D

NOME: COLUSSI CLAUDIO

CODICE FISCALE: CLSCLD55A06B940U

DATA FIRMA: 01/12/2021 10:58:00

IMPRONTA: 6BFDD0A26BDF6FF6CBC3068E0013EF65B1BA02891EB9B4BE740DBAF01DA8029B
B1BA02891EB9B4BE740DBAF01DA8029BB8D70E59200721ADA6BA9410E6B9E86E
B8D70E59200721ADA6BA9410E6B9E86EF1C9F8EA92E709BED0BEB89510F613F2
F1C9F8EA92E709BED0BEB89510F613F2C52113ACFBA9138C80C629361B6BCA60

NOME: PAGNACCO TIZIANA

CODICE FISCALE: PGNTZN68E69I904Z

DATA FIRMA: 01/12/2021 11:32:53

IMPRONTA: C7B5E14F6C2222021B11F19696268E9672F060BABADD48FA0D2D122A4CA85C47
72F060BABADD48FA0D2D122A4CA85C47D1FA12B99D709F4BAD60E945BBA18B77
D1FA12B99D709F4BAD60E945BBA18B77DD1D6F625822FEE5DB59B33C33713D01
DD1D6F625822FEE5DB59B33C33713D01363A72A93F90A38D717072D7A42A0ED5